



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	LAURO	ALFONSO	Presidente
<input type="checkbox"/>	TAGLIENTI	CARLO	Relatore
<input type="checkbox"/>	PROIETTI	ENNIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

SEZIONE 6

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 225/10

UDIENZA DEL

04/04/2011

ore 10:00

SENTENZA

N°

105/6/11

PRONUNCIATA IL:

4/4/11

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

12/5/11

Il Segretario

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 225/10 depositato il 11/01/2010
- avverso la sentenza n° 412/05/2008 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 2

controparti:

[REDACTED]

difeso da:

RAG. RENATO MURI E AVV. ROMOLO GIOVAGNORIO
VIA GREGORIO VII, 108 00162 ROMA RM

[REDACTED]

difeso da:

RAG. RENATO MURI E AVV. ROMOLO GIOVAGNORIO
VIA GREGORIO VII, 108 00162 ROMA RM

Atti impugnati:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RCH 020301326/2006 IVA + IRAP 2001
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RCH010301328 IRPEF 2001
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RCH010301332 IRPEF 2002
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RCH020301330/2006 IVA + IRAP 2002

Con ricorso in appello notificato nei giorni 4-5 gennaio 2010 e depositato presso la Commissione tributaria regionale il giorno 11 gennaio 2010, l'AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO ROMA 6 ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n412/05/2008., depositata il giorno 26.11.2008 che ha accolto i ricorsi riuniti della società [REDACTED] avverso avvisi di accertamento IVA, IRAP e IRPEF per gli anni 2001-2002 .

Il Giudice di primo grado ha infatti sostanzialmente ritenuto che gli studi di settore, sui quali si sono basati gli atti impositivi, non possono avere un automatico valore di accertamento di maggior reddito ma devono essere suffragati da ulteriori attività dell'Ufficio. Inoltre ha rilevato come l'Agenzia non abbia tenuto in considerazione giustificazioni specifiche addotte dal ricorrente.

L'appellante deduce l'erroneità della sentenza in quanto l'applicazione degli studi di settore determina una sostanziale inversione dell'onere della prova; prova contraria che nella fattispecie il contribuente non è stato in grado di fornire, adducendo giustificazioni non pertinenti al periodo in contestazione..

Costituitasi in giudizio la società contribuente, ha eccepito che gli studi di settore non possono sostituire l'attività di accertamento e devono essere suffragati da altri elementi adottati dall'Ufficio; cita al riguardo precedenti giurisprudenziali.

La contribuente ribadisce la rilevanza delle certificazioni mediche addotte e le spese sanitarie; l'accertamento, infine, non consente di comprendere quali fattori specifici costituiscano la fonte del maggior ricavo.

Con memoria parte contribuente ha ribadito tesi e ragioni.

Alla pubblica udienza del giorno 4 aprile 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Con l'appello in epigrafe l'Agenzia delle Entrate impugna la decisione di primo grado che ha accolto il ricorso della società contribuente, affermando che gli studi di settore non possono equivalere automaticamente all'accertamento

L'appello è infondato e deve essere respinto.

Il Collegio, sulla base peraltro della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivide la tesi sostenuta in sentenza. Ha infatti sostenuto la Corte nella sentenza delle Sezioni Unite n. 26635/2009 che:

"una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni relative alla procedura di accertamento mediante l'applicazione dei parametri impone di attribuire a quest'ultimi una natura meramente presuntiva, in quanto, a

ben vedere, essi non costituiscono un fatto noto e certo, capace di rivelare con rilevante probabilità il presunto reddito del contribuente, ma solo una estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali elaborati sulla base dell'analisi delle dichiarazioni di un campione di contribuenti. Un siffatto orientamento si è già manifestato nella giurisprudenza della Corte con le sentenze nn. 23602, 26459 e 27648 del 2008 e la n. 4148 del 2009. Tra le altre, quest'ultima ben pone in evidenza che tali coefficienti rivelano "valori, che, quando eccedano il dichiarato, integrano, in ogni caso, presupposto per il legittimo esercizio da parte dell'Ufficio dell'accertamento analitico - induttivo previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d); ma che, per i motivi sopra puntualizzati, sono, tuttavia, inidonei a supportare l'accertamento medesimo, ove contestati sulla base di allegazioni specifiche, se non confortati da elementi concreti desunti dalla realtà economica dell'impresa. Ed è questo - - l'indirizzo che il Collegio condivide e ritiene aderente alla realtà normativa delle disposizioni mediante le quali è stata istituita la possibilità di procedere al l'accertamento sulla base dei parametri."

Confronta per analogo orientamento, Cass sez trib 22 ottobre 2010 n. 21714.

Considerata la fattispecie, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.


La Commissione tributaria regionale di Roma, sezione sesta, respinge l'appello .

Spese compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2011.

IL RELATORE

(Dott. Carlo Taglienti)



IL PRESIDENTE

(Dott. Alfonso Lauro)

